

Verbale di Accordo

Il giorno 19 settembre 2006 in Lecco

tra

Rileno S.p.A., rappresentata dai Signori Matteo Diasio, Aurelio Ghelardoni, Piero Pallavicini

con l'assistenza dei Signori Michele Gusmeroli, Mauro Danesino, Enrico Maria Rossi, Valentina Scanzi

e

le Organizzazioni Sindacali:

DIRCREDITO – FD, rappresentata dai Signori Enrico Fernando Pozzoli;

FABI, rappresentata dai Signori Stefano Frattini, Stefano De Marinis, Pierluigi Pratola, Frediano Denti, Alberto Di Turi;

FIBA – CISL, rappresentata dai Signori Sandro Delfino, Maurizio Masseretti;

FISAC – CGIL, rappresentata dai Signori Silvano Righi, Delia Rava, Luigi Carrozzo;

UILCA, rappresentata dai Signori Antonio Barbera, Alberto Miotti, Nicola Alleruzzo, Fabrizio Mapelli;

premesse e considerato che:

- in data 17 dicembre 2003 le Parti hanno disciplinato in un unico e distinto articolato, denominato *"Trattamenti e condizioni varie per il Personale di Rileno S.p.A."* (di seguito *"Trattamenti"*), gli istituti economico-normativi – sottratti ai demandi relativi alla contrattazione integrativa aziendale, di cui al c.c.n.l. 12 dicembre 2001 – applicabili ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali della Società;
- fra i trattamenti disciplinati nel suddetto articolato, in particolare, rientrano, tra l'altro, gli *"affidamenti per elasticità di cassa"* (art.16), gli *"affidamenti a rientro"* (art.17) nonché il *"Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo"* (art. 18);

A collection of handwritten signatures in black ink, including names like 'Pier', 'FABI', 'Diasio', 'Ghelardoni', 'Pallavicini', 'Gusmeroli', 'Danesino', 'Rossi', 'Scanzi', 'Pozzoli', 'Frattini', 'De Marinis', 'Pratola', 'Denti', 'Di Turi', 'Delfino', 'Masseretti', 'Righi', 'Rava', 'Carrozzo', 'Barbera', 'Miotti', 'Alleruzzo', and 'Mapelli'.

- al fine di assicurare la concessione al proprio Personale dei tassi agevolati previsti dagli artt. 16,17 e 18 sopracitati, Rileno S.p.A. concordava con il Credito Valtellinese S.C. una apposita convenzione commerciale la cui vigenza risulta, ovviamente, condizionata al mantenimento della qualità di dipendenti di azienda facente parte del Gruppo Credito Valtellinese;
- le Parti - a fronte delle disposizioni introdotte dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248 in materia di soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuzione delle relative funzioni a Riscossione S.p.A. - facendo seguito agli incontri intercorsi, hanno ritenuto opportuno incontrarsi al fine di pervenire a un'intesa avente a oggetto la materia di cui agli alinea che precedenti;

**tutto quanto premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate,
convengono quanto segue:**

Articolo 1


Le premesse e i considerato formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2

Con riferimento alla riforma della riscossione di cui alla normativa in premessa, le agevolazioni al Personale di cui ai citati artt. 16, 17 e 18 dei "Trattamenti" continueranno a essere garantite da Rileno S.p.A. ai propri Dipendenti, in servizio alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo e coinvolti nella predetta riforma di cui al D.L. n. 203 del 2005, fintantoché le medesime non saranno sostituite dalle agevolazioni per il Personale applicate da Riscossione S.p.A.

Rileno S.p.A. precisa di avere interessato il Credito Valtellinese S.C. al fine di garantire che le condizioni relative ai "Trattamenti" sopra citati, applicabili ai propri Dipendenti come sopra individuati, restino invariate fino alla data del 31 dicembre 2007, qualora le agevolazioni per il Personale applicate da Riscossione S.p.A. subentrassero successivamente a tale data.

Rileno S.p.A.




Dircredito - FD

Fabi

Fiba - Cisl

Fisac - Cgil

Uilca



Verbale di Accordo

Il giorno 19 settembre 2006 in Lecco

tra

Rileno S.p.A., rappresentata dai Signori Matteo Diasio, Aurelio Ghelardoni, Piero Pallavicini

con l'assistenza dei Signori Michele Gusmeroli, Mauro Danesino, Enrico Maria Rossi, Valentina Scanzi

e

le Delegazioni Sindacali:

DIRCREDITO – FD, rappresentata dai Signori Enrico Fernando Pozzoli;

FABI, rappresentata dai Signori Stefano Frattini, Stefano De Marinis, Pierluigi Pratola, Frediano Denti, Alberto Di Turi;

FIBA – CISL, rappresentata dai Signori Sandro Delfino, Maurizio Masseretti;

FISAC – CGIL, rappresentata dai Signori Silvano Righi, Delia Rava, Luigi Carrozzo;

UIL CA, rappresentata dai Signori Antonio Barbera, Alberto Miotti, Nicola Alleruzzo, Fabrizio Mapelli;

premesse e considerato che:

- con informativa resa in data 25 agosto 2006, qui da intendersi trascritta e riportata a ogni effetto, Rileno S.p.A., Società appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese, ha dato formale e motivato avvio, ai sensi delle vigenti normative legali e contrattuali, alla procedura di cui al combinato disposto dell'art. 15, comma 6, del c.c.n.l. 4 novembre 2005 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) dipendenti dalle Aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi (testo coordinato) e dell'art. 47 della legge n. 428/1990;
- nell'ambito dell'esame congiunto connesso alla predetta procedura - il cui termine è fissato in data 19 settembre 2006 - si è dato corso fra le Parti ai necessari approfondimenti sul merito del progetto di scissione parziale di Rileno S.p.A, il quale si inserisce nell'ambito del più ampio e complesso contesto della riforma della riscossione;
- nel detto ambito, l'art. 3 del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, prevede al comma 24 la possibilità, per le attuali Società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, di effettuare il trasferimento del ramo d'azienda relativo alle attività

Ami

D

R

FABI
ad

ad
ad

B

B
G
Alleruzzo

svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali. In tal caso, le attività di cui sopra continueranno a essere gestite *ope legis* fino al 31 dicembre 2010 – salvo diversa determinazione da parte degli Enti Locali – dalle Società alle quali il predetto ramo d'azienda sarà trasferito (a condizione che queste ultime possiedano i requisiti per l'iscrizione all'Albo della fiscalità locale);

- la prospettata operazione giuridica di scissione parziale di Rileno S.p.A. in favore di una Società di nuova costituzione ha quale obiettivo precipuo quello di separare il complesso aziendale relativo alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, come attualmente disciplinato dagli articoli 51 e ss. del d. lgs. n. 446/97 ("il complesso aziendale della riscossione dei tributi locali"), dal complesso aziendale che opera nel settore del servizio nazionale della riscossione di cui al d. lgs. n. 112/1999 ("il complesso aziendale della riscossione dei tributi nazionali"), che resterà, per quanto ovvio, in capo a Rileno S.p.A.;
- l'operazione di cui sopra aderisce pienamente anche agli obiettivi strategici del Gruppo bancario Credito Valtellinese, che, come è noto, è da sempre impegnato nel segmento di mercato *retail*, all'interno del quale si collocano anche i servizi connessi alla fiscalità locale. Invero, con la operazione societaria di che trattasi ci si pone in una logica di continuità con il più recente processo di riconfigurazione del Gruppo, conclusosi per Rileno S.p.A. sotto il profilo giuslavoristico con l'accordo collettivo del 21 dicembre 2004, nell'ambito del quale si era intrapreso il percorso di razionalizzazione, tra l'altro, anche della struttura della medesima Rileno S.p.A., sia nella prospettiva della preannunciata riforma del settore esattoriale, sia in linea con il modello organizzativo della "impresa a rete" adottato nel Gruppo, nel quale, come è noto, il processo produttivo del servizio è opportunamente disaggregato e assegnato a Società di prodotto costituite *ad hoc*;
- la prospettata operazione giuridica, la cui decorrenza giuridica è individuata - compatibilmente con le previste autorizzazioni amministrative – nel prossimo 29 settembre 2006, comporterà il contestuale passaggio alla Società di nuova costituzione (Creset S.p.A.) di tutti i rapporti giuridici, contrattuali e di lavoro dipendente inerenti il ramo d'azienda di Rileno S.p.A. oggetto della cessione;


**tutto quanto premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate,
convengono quanto segue:**

Articolo 1

Le "premesse" e i "considerato" formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2

La Nuova Società Creset S.p.A. entrerà a far parte integrante del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, representing the different parties to the agreement.

Articolo 3

1. Il perimetro aziendale oggetto della operazione di scissione è rappresentato dal “complesso aziendale della riscossione dei tributi locali” di Rileno S.p.A., comprensivo della Divisione Fiscalità Locale nonché, per quanto ovvio, delle necessarie funzioni di supporto alla medesima.

Il suddetto “complesso aziendale della riscossione dei tributi locali” comprende n. 14 Risorse “a libro matricola” di Rileno S.p.A., di cui n. 12 con contratto a tempo indeterminato e n. 2 con contratto a tempo determinato.

Con riferimento alle suddette Risorse, si precisa che attualmente n. 6 – di cui n. 1 con contratto a tempo determinato – sono addette alla Divisione Fiscalità Locale; le restanti n. 8 Risorse svolgono funzioni di supporto all’attività di quest’ultima, tali da garantirne la piena e corretta operatività; in particolare, dette funzioni di supporto sono attualmente svolte nell’ambito delle Divisioni/Servizi di Rileno S.p.A. di seguito indicati (fatto salvo quanto precisato a proposito di n. 1 Risorsa in posizione di distacco presso Bancaperta S.p.A.):

- Divisione Commerciale (n. 3 Risorse);
- Divisione Organizzazione, Amministrazione e Supporto Operativo (n. 2 Risorse);
- Servizio Segreteria e Funzioni di Staff (n. 2 Risorse);
- Divisione Enti Locali di Bancaperta S.p.A., Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese (trattasi di n. 1 Risorsa in posizione di distacco). Si precisa, in proposito, che, a seguito della scissione, detto distacco presso Bancaperta S.p.A. proseguirà senza soluzione di continuità, fermo restando il rispetto della normativa legale e contrattuale in materia.

2. Sotto il profilo giuslavoristico la operazione di scissione di che trattasi – che non comporterà ricadute nei confronti dei Dipendenti coinvolti, né in termini occupazionali né in termini di mobilità territoriale – avverrà ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 3 del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, e dell’art. 1, comma 468, della legge n. 266/2005 e, per quanto possa occorrere, ai sensi dell’art. 2112 c.c., così come novellato dal d. lgs. n. 18/2001 e da ultimo dal d. lgs. n. 276/2003, con la conseguenza che la titolarità del rapporto di lavoro dei Dipendenti di Rileno S.p.A. coinvolti nella cessione medesima passerà in capo alla costituenda Società (Creset S.p.A.) a far tempo dalla predetta data del 29 settembre 2006. Fermo quanto precede, in considerazione del carattere “speciale” della normativa sopra richiamata nonché delle specificità derivanti dall’appartenenza della Società “cedente” al settore esattoriale con il relativo Fondo di Previdenza, tenuto conto delle volontà delle Parti di cui al successivo punto 3 in materia di c.c.n.l. applicabile alla nuova Società, anche al fine di non pregiudicare alle Risorse coinvolte nella operazione di scissione la possibilità di esercitare le facoltà di cui all’art. 32, secondo comma della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modifiche, le Parti convengono che il suddetto passaggio di Risorse verso la nuova Società avverrà formalmente per il tramite di risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro con Rileno SpA e contestuale assunzione presso Creset S.p.A. delle predette Risorse. Resta in ogni caso inteso che la nuova Società (Creset S.p.A.) riconoscerà a ogni effetto a ciascun Dipendente coinvolto nella operazione societaria l’inquadramento ricoperto alla data del trasferimento nonché la relativa anzianità di servizio e i relativi scatti di anzianità. Resta altresì inteso che, in ogni caso, ai dipendenti interessati saranno assicurati tutti i diritti in essere alla data di scissione.

3. A far tempo dalla data di efficacia giuridica della scissione, la nuova Società (Creset S.p.A.) applicherà i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali (dalla 1^a alla 3^a) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” e

Pr
B

R

Y

FA
FA

J

Al

Al

Al

Al
Al
Al

“per i Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, tempo per tempo vigenti. Circa invece la disciplina collettiva aziendale si precisa che troveranno applicazione, in via di fatto, e in ogni caso fino alla prevista fase di rinnovo, i trattamenti economico-normativi disciplinati dal Contratto Integrativo Aziendale del 17 dicembre 2003 di Rileno S.p.A. e dalla relativa normativa collettiva aziendale, con esclusione delle disposizioni incompatibili con quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del credito e con la attività della nuova Società. Resta inteso che, in ~~data~~ fase di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, ivi compreso per quanto ovvio il metodo di calcolo del Premio Aziendale, le Parti ricercheranno soluzioni condivise che raggiungano una progressiva omogeneizzazione ai trattamenti economico-normativi tempo per tempo vigenti presso la Capogruppo, Credito Valtellinese.

4. In conseguenza dell'applicazione del c.c.n.l. di cui al punto che precede, laddove sarà convalidato dagli Organi Amministrativi competenti (INPS) il venir meno dei requisiti previsti per la iscrizione al Fondo speciale di previdenza di cui alla legge n. 377/1958, ai sensi e per gli effetti della medesima normativa legale, Creset S.p.A., in stretta correlazione a ciò, procederà – nei tempi e con le modalità necessarie, e previa approvazione degli Organi competenti e stipulazione del previsto accordo collettivo e con ovvia esclusione, naturalmente, di qualsivoglia duplicazione di trattamento – all'istituzione di una forma di previdenza integrativa per il Personale della costituenda Società (Creset S.p.A.), tramite associazione su base collettiva al “Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese”. Resta inteso, per quanto ovvio, che in siffatta eventualità, la misura della contribuzione a carico azienda applicabile ai Dipendenti coinvolti nella cessione di ramo d'azienda sarà quella tempo per tempo prevista per i c.d. “nuovi iscritti” della Capogruppo, Credito Valtellinese a decorrere dal primo giorno tecnicamente utile e giuridicamente possibile.

5. Con specifico riferimento alle coperture assicurative, si precisa che ai predetti Dipendenti coinvolti nella operazione continueranno ad applicarsi anche le polizze infortuni professionali ed extraprofessionali e la polizza relativa al rimborso delle spese mediche attualmente vigenti presso Rileno S.p.A.

Articolo 4

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo – sottoscritto da Rileno S.p.A. anche in nome e per conto della costituenda Creset S.p.A. – si intendono definitivamente concluse e risolte le procedure legali e contrattuali connesse alla prospettata operazione giuridica di scissione parziale di Rileno S.p.A. mediante costituzione di una nuova Società (Creset S.p.A.).

Rileno S.p.A.




Dircredito – FD

Fabi

Fiba – Cisl

Fisac – Cgil


Uil CA



Milano, 19 settembre 2006


Creset S.p.A. in via del tutto eccezionale si impegna ad applicare integralmente, indipendentemente dalla consistenza dell'organico, lo Statuto dei Lavoratori e a rispettare tutti i diritti sindacali


Creset S.p.A



Data e firma per ricevuta:

Dircredito - FD 

Fabi 

Fiba - Cisl 

Fisac - Cgil 

Uil CA 